

Codice A1813A

D.D. 12 luglio 2017, n. 2197

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004 . Autorizzazione idraulica n. 4945 in sanatoria per l'attraversamento aereo del torr. Stura con tubazione acquedotto, in loc. Chiampernotto di Ceres (To). Richiedente: Sig.ra Bertoldo Anna..

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare in sanatoria ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Sig.ra Bertoldo Anna al mantenimento dell'attraversamento aereo del torr. Stura con una tubazione acquedotto in loc. Chiampernotto di Ceres (To) in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
 2. per le sponde e le aree demaniali interessate dalle opere, il richiedente rimane unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 3. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 4. il richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
 5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
 7. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Adriano BELLONE)